

REGOLAMENTO (CE) N. 1668/97 DELLA COMMISSIONE**del 26 agosto 1997****relativo alle domande di titoli di esportazione comportanti fissazione anticipata della restituzione per il riso e le rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione, del 23 maggio 1995, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 932/97 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, secondo comma,

considerando che, a norma dell'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1162/95, ove si faccia espresso riferimento a tale paragrafo in sede di fissazione di una restituzione all'esportazione, i titoli di esportazione comportanti fissazione anticipata della restituzione vengono rilasciati entro il terzo giorno lavorativo dal giorno di presentazione della domanda; che, a norma dello stesso articolo, la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione quantitativa, qualora le domande di titoli di esportazione superino i quantitativi che è possibile impegnare; che il regolamento (CE) n. 1544/97 della Commissione ⁽⁴⁾ ha fissato a 5 000 tonnellate il quantitativo che può beneficiare di restituzioni nel quadro della procedura prevista dal succitato paragrafo;

considerando che i quantitativi chiesti il 22 agosto 1997 superano il quantitativo disponibile di 5 000 tonnellate; che è quindi necessario fissare una percentuale unica di

riduzione per le domande di titolo di esportazione presentate il 22 agosto 1997;

considerando che data la finalità delle disposizioni in esame, è necessario che essi acquistino efficacia fin dal momento della loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli di esportazione di riso e rotture di riso comportanti fissazione anticipata della restituzione, presentate nel quadro del regolamento (CE) n. 1544/97 il 22 agosto 1997, sono accolte per i quantitativi ivi indicati previa applicazione del coefficiente di riduzione 67,274.

Articolo 2

Per le domande di titolo di esportazione di riso e di rotture di riso presentate a partire dal 23 agosto 1997, non sono rilasciati titoli di esportazione nel quadro del regolamento (CE) n. 1544/97.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 agosto 1997.

Per la Commissione

Ritt BJERREGAARD

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU n. L 117 del 24. 5. 1995, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 135 del 27. 5. 1997, pag. 2.

⁽⁴⁾ GU n. L 206 dell'1. 8. 1997, pag. 45.